

Rapporto Commissione Petizioni: Mozione Teleriscaldamento a legna (cippato)

Egregio Presidente e Consiglieri comunali

a titolo abbondanziale si premette che questa mozione è stata sottoposta alla scrivente Commissione allo scopo di verificarne la ricevibilità a stregua dei combinati art. 8 Regolamento comunale nonché 13 LOC (competenza comunale e non cantonale rispettivamente federale a stregua del verbale delle risoluzioni pubblicato all'albo comunale -sessione Consiglio comunale 20 giugno 2014, pag. 4 Trattanda 14 Mozioni e Interpellanze).

Oggetto della mozione che ci occupa è lo stanziamento da parte del consiglio comunale di un credito volto a realizzare uno studio di fattibilità per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento con relativa centrale termica a legna (cippato) quale energia rinnovabile.

Come si evince dalla mozione stessa, il Comune di Coldrerio -che peraltro a suo tempo vinceva il premio stanziato della confederazione Watt d'Or in quanto uno dei primi comuni ad aver emanato un'ordinanza inerente l'inquinamento luminoso, possiede già ora sifatto impianto di teleriscaldamento a legna. La scrivente commissione ha provveduto a recuperare il messaggio municipale numero 22/2005 del 1. novembre 2005 del Comune di Coldrerio, per cui la competenza comunale risulta data. Anche il comune di Locarno sta progettando analogo impianto a Solduno: *Prendendo esempio da quanto realizzato in molti comuni svizzeri, e stimolato dai programmi di incentivi cantonali attivi in questi anni, recentemente riproposti dal Cantone (v. Messaggio governativo n. 6434 del 21 dicembre 2010), il Municipio ha voluto sondare la possibilità di non limitarsi a sostituire l'impianto di produzione del calore della scuola elementare di Solduno, ma piuttosto di valutare l'ipotesi di una centrale di riscaldamento a cippato di legna con relativa rete di teleriscaldamento per il quartiere di Solduno, nell'ottica della particolare attenzione alle questioni energetiche che indirizza in questi anni la politica comunale* (http://www.locarno.ch/repository/MM_65_diritto%20di%20superficie%20mappal%204857.pdf).

Di conseguenza -di transenna in analogia al parere Enti locali 19 settembre 2014 di cui all'incarto della Commissione petizioni -la mozione è ricevibile in ordine (allegati: MM Coldrerio menzionato p. 1, 10 e 11; Messaggio governativo 6434, 21 dicembre 2010 p. 1 e 2; Legge energia art. 1- 8).

Per tutti questi motivi la commissione petizioni invita l'onorando Consiglio comunale a demandare la mozione in narrativa alla commissione edilizia -come peraltro richiesto dai mozionanti stessi.

I Commissari

Bleuler Max
(redattore)

Bassi Andrea

Caglia Giovanni

Merz Werner

Vitta Marino



COMUNE DI COLDRERIO

Tel. 091 646 15 84 Fax 091 646 81 03
C.C.P. 69 - 1472 - 2 cancelleria@coldrerio.ch

Per i Membri del
Consiglio comunale
di

6877 Coldrerio

6877 Coldrerio, 1 novembre 2005

Sottoposto alle commissioni della gestione ed opere pubbliche

Messaggio municipale no. 22/2005 - Ris. municipale no. 1803 del 31 ottobre 2005

Richiesto credito di fr., 1.525.316.-- per la realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento a legna con centrale termica per il centro civico comunale

Egregio Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla vostra cortese attenzione il progetto e credito per la realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a legna con centrale termica per riscaldare gli stabili comunali del centro civico.

Premessa

I principali stabili comunali che ospitano i vari servizi e le varie strutture sono provvisti dei seguenti impianti di riscaldamento:

Edificio	Impianto di riscaldamento	Produzione acqua calda sanitaria	Potenza	Anno realizzazione impianto	Limite di legge per l'esercizio
Cancelleria comunale	Olio combustibile	Olio combustibile	167 kW	Caldala 1989 Bruciatore 1989	2007 (In deroga)
Palazzo scolastico	Olio combustibile. Collegato con la cancelleria	Olio combustibile. Collegato con la cancelleria	vedi sopra	vedi sopra	2007 (In deroga)
Centro polivalente	Olio combustibile	Olio combustibile	267 kW	Caldala 1983 Bruciatore 2000	2007
Palestra	Olio combustibile	Olio combustibile	130 kW	Caldala 1993 Bruciatore 1995	
Spogliatoio ASC	Elettricità	Metano	42 kW	2 boiler 1985 2 boiler 2003	
Scuola Materna	Metano	Metano	126 kW	Caldala 1997	

La misurazione dell'energia in uscita permetterà in futuro di proporre al fornitore incaricato un indennizzo in base al calore prodotto dalla legna consegnata. In questo modo non saremo vincolati dal controllo di varietà ed umidità del legno fornito.

Manutenzione impianto.

I principali dati relativi alla manutenzione dell'impianto ed all'utilizzo delle ceneri prodotte sono descritti nella specifica relazione allegata (Allegato D).

Preventivo di spesa e confronto costi di produzione del calore

Preventivo dei costi e sussidi cantonali.

Il dettaglio del preventivo di spesa è riportato nella relazione tecnica (allegato C), dalla quale riassumiamo:

• Opere civili	frs. 382'050.00
• Impianti elettromeccanici	frs. 691'090.00
• Elettrofiltro per il particolato	frs. 97'500.00
• Altre opere e finiture	frs. 25'000.00
• Onorari totali	frs. 208'000.00
	<hr/>
Totale IVA 7,6% esclusa	frs. 1'403'640.00
IVA 7,6%	frs. 106'676.00
	<hr/>
Totale IVA 7,6% inclusa	frs. 1'510'316.00

L'importo beneficia di sussidi cantonali pari a frs. 344'825.-, che riducono l'investimento a carico del Comune a frs. 1'165.491.-

A questo importo sono da aggiungere frs. 15'000.- per la realizzazione della predisposizione al collegamento degli stabili comunali (totale netto fr. 1.180.491.-).

Valutazione e confronto dei costi d'investimento e costi di produzione del calore (Legna-gas-olio comb.)

Il dettaglio del calcolo di valutazione dei costi di produzione del calore sono indicati nella relazione specifica allegata (allegato E).

In calce alla stessa è riportato un'importante indicazione sull'impegno sottoscritto dalla Svizzera nell'ambito del protocollo di Kyoto (vedi allegato E pag. 18 e 19).

La scelta del legno locale quale vettore energetico è dunque una soluzione economicamente opportuna, considerando i potenziali futuri scenari.

Possibile sviluppo futuro della rete di teleriscaldamento

"L'energia che costa meno è quella che non si consuma". Con questo principio da attuare a fasi secondo le possibilità, il Municipio è cosciente che in futuro potrà disporre di riserve energetiche con il nuovo impianto.

In effetti con l'isolamento spinto degli edifici interessati dall'intervento si potrebbe in teoria (secondo una stima sommaria) ridurre la potenza richiesta alla centrale di circa 280 kW (50% degli attuali 550kW).

Va comunque puntualizzato che l'attuazione di questi provvedimenti non è tecnicamente semplice e soprattutto con costi molto importanti. Basti pensare al Palazzo scolastico con la sua architettura del 1900, oppure alle dimensioni del centro polivalente e ancora alle grandi superfici vetrate della palestra.

È comunque un preciso indirizzo del Municipio quello di provvedere, nel limite delle possibilità, ad un progressivo miglioramento energetico dei diversi stabili pubblici.

In considerazione di ciò la caldaia proposta nel progetto sarà completamente regolabile e potenziali futuri interventi agli stabili comunali non influiranno sulla resa della centrale stessa.

Un dato importante sarà invece la potenza residua che rimarrà a disposizione di eventuali futuri allacciamenti pubblici o privati

Risoluzione

Nella speranza di avervi esaurientemente informati ed a vostra disposizione per ulteriori informazioni che vi potessero necessitare, vi invitiamo a voler

Risolvere

1. E' approvato il progetto di teleriscaldamento a legna con centrale termica per il centro civico comunale
2. E' concesso il credito di fr. 1.525.316.- per l'attuazione del progetto di cui al punto 1
3. Il sussidio cantonale di fr. 344.825.- sarà portato in diminuzione del costo dell'opera.
4. Il credito sarà iscritto al conto investimenti del Comune e sarà acceso alle migliori condizioni di mercato.
5. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2008.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Carrodo Selcà



Il Segretario:

Pierantonio Bianchi

Alegato: citato + planimetrie teleriscaldamento e ubicazione impianto
La documentazione è visibile presso l'UTC.

Messaggio

numero	data	Dipartimento
6434	21 dicembre 2010	TERRITORIO

Concerne

Richiesta di un credito quadro di fr. 30'000'000.-, per il periodo 2011-2015, relativo all'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della postformazione e della consulenza nel settore dell'energia

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, conformemente agli articoli 6, 7 e 8 della Legge sull'energia del 8 febbraio 1994, la richiesta di un credito quadro di fr. 30'000'000.- e destinato all'attuazione di una politica energetica integrata con particolare riferimento al Piano energetico cantonale (PEC) posto in consultazione. Il credito quadro sarà destinato alla promozione di campagne d'incentivazione volte a favorire l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica) in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento. Oltre a ciò il credito servirà a sostenere e promuovere la formazione, la postformazione, la consulenza ai privati ed agli enti pubblici.

Con l'adozione dell'annesso disegno di decreto legislativo, verranno a cadere, limitatamente ai crediti che a quel momento non saranno ancora impegnati, i decreti legislativi 3 giugno 2009 concernenti lo stanziamento di un credito

- di fr. 3'000'000.- allo scopo di promuovere la realizzazione di edifici secondo lo standard Minergie P e ECO e il risanamento di edifici secondo lo standard Minergie e
- di fr. 3'000'000.- per la promozione dello sfruttamento dell'energia solare termica mediante la realizzazione di impianti solari termici per la produzione di acqua sanitaria e per l'appoggio ai sistemi di riscaldamento di edifici pubblici e privati e di piscine.

I crediti residui, valutati complessivamente a ca. 2.9 mio, saranno inglobati nel credito quadro richiesto di 30 mio. In quest'ultimo è pure ripescato il residuo (2.1 mio di franchi) del credito di 5 mio di franchi stanziato con il DL 21 marzo 2007, artt. da 12 a 14, concernente lo stanziamento di un credito complessivo di fr. 78 mio da destinare a progetti di rilancio economico e di sostegno all'occupazione, nonché allo sviluppo della ricerca scientifica e delle energie rinnovabili nel periodo 2007-2010.

La composizione del credito richiesto in questa sede è quindi la seguente:

- nuovo credito quadro di 5 mio annui per cinque anni fr 25.0 mio
- recupero residuo credito DL 21.03.2007 artt. da 12 a 14 fr. 2.1 mio
- recupero residuo credito DL 03.06.2009 Minergie fr. 2.9 mio

Dall'importo richiesto vanno dedotti i contributi globali federali concessi ai Cantoni che mettono in atto programmi promozionali nell'ambito dell'applicazione della Legge federale sull'energia e quantificati di anno in anno in funzione di quanto intrapreso dai cantoni. I contributi globali che saranno riconosciuti al nostro Cantone sono valutabili in ca. 1 mio di franchi annui.

1. INTRODUZIONE

Gli intendimenti e gli obiettivi della presente proposta riprendono quanto già contemplato sia a livello di Linee direttive 2008-2011¹, sia nel Rapporto cantonale sulla protezione dell'ambiente del dicembre 2009², nonché nel PEC attualmente in fase di allestimento³. Inoltre essa è parte integrante del controprogetto presentato dal Consiglio di Stato⁴ all'iniziativa popolare generica "Per il risparmio energetico e la riconversione energetica degli alloggi" del 29 gennaio 2009 (FU 2009 pag. 770).

Approvando il controprogetto, il Gran Consiglio ha modificato la Legge cantonale sull'energia introducendo i principi della promozione delle misure di politica energetica tramite incentivi finanziari (modifica art. 7) e dell'assegnazione di specifici crediti quadro periodici (gestiti nell'ambito del Piano finanziario) per garantirne la continuità (nuovo art. 8a).

Questa modifica legislativa stabilisce che l'attuazione di una politica energetica integrata deve avvenire anche tramite incentivi finanziari, garantendone nel contempo la continuità, evitando cioè il fenomeno dello "stop and go" che ha caratterizzato i programmi promozionali attuati dal 2001 ad oggi (in particolare si evitano situazioni ambigue e di disparità di trattamento per coloro che attuano misure nel campo energetico tra la fine di un programma promozionale e l'inizio del successivo).

Le nuove norme sono inoltre flessibili in modo da permettere di adeguare, nel corso del tempo ed in funzione delle esigenze effettive e dell'efficacia degli investimenti, la destinazione dei crediti che verranno messi a disposizione.

Nella presentazione del controprogetto sono state inoltre date le garanzie per lo stanziamento di più crediti quadri in modo da mettere a disposizione 50 milioni in totale, pari a 5 milioni all'anno, sull'arco di 10 anni. Tale garanzia rispondeva ad esplicite richieste formulate dagli iniziattivisti per l'eventuale ritiro dell'iniziativa.

Coerentemente, dunque, il presente messaggio propone lo stanziamento di un primo credito quadro che, grazie alla ripresa dei crediti residui dei DL citati in precedenza, garantisce un investimento annuo di 6 milioni su cinque anni per un totale di 30 milioni sul periodo 2011-2015.

Pur considerando l'esigenza di garantire formalmente tale importo, si tiene a ribadire che, come per altre legislazioni che prevedono dei programmi pluriennali d'intervento, lo strumento del credito quadro quadriennale (di competenza del Gran Consiglio) con la delega al Consiglio di Stato per lo stanziamento dei singoli crediti di impegno è

¹ <http://www4.ti.ch/car/linee-direttive/ldpf/>

² <http://www.ti.ch/rapporto-ambiente>

³ <http://www.ti.ch/pec>

⁴ Messaggio n. 6400 del 14.9.2010 approvato in Gran Consiglio il 29.11.2010 (FU 96/2010 del 3.12.2010, pag. 8980)

**Legge
cantonale sull'energia
(dell'8 febbraio 1994)**

**IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visto il Decreto federale sull'energia del 14 dicembre 1990,¹ il relativo Regolamento di applicazione e il messaggio 7 novembre 1990 n. 3704 del Consiglio di Stato,

decreta:

**TITOLO I
Generalità**

Scopo

Art. 1 ¹La presente legge ha lo scopo di favorire un approvvigionamento energetico del Cantone sufficiente, sicuro, economico e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente.

²Tramite misure di pianificazione, di promozione e di regolamentazione essa promuove:

- a) l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia;
- b) lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
- c) la riduzione della dipendenza dalle fonti energetiche importate;
- d) il ruolo dell'AET.

Campo di applicazione

Art. 2 La legge si applica al campo della produzione, della distribuzione e dell'utilizzazione dell'energia.

**TITOLO II
Pianificazione energetica**

Politica energetica cantonale e comunale

Art. 3² ¹La politica energetica del Cantone è stabilita nel Piano energetico cantonale in modo coordinato con le altre politiche settoriali.

²I Comuni possono elaborare dei piani energetici comunali.

Piano energetico cantonale (PEC)

a) contenuti³

Art. 4⁴ ¹Il PEC:

- a) stabilisce gli indirizzi della politica energetica cantonale;
- b) fissa gli obiettivi per ogni settore del sistema energetico (obiettivi settoriali) sulla base di specifiche schede;
- c) definisce un piano d'azione comprendente:
 - gli strumenti atti a raggiungere gli obiettivi settoriali,
 - lo scenario energetico determinato dall'adozione di questi strumenti,
 - le autorità che sono tenute ad attuarlo e
 - i soggetti a cui esso si applica.

²Nell'ambito degli aggiornamenti del PEC il Consiglio di Stato verifica i risultati raggiunti e informa sull'evoluzione della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione e dei consumi di energia.

¹ RS 730.0

² Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

³ Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

⁴ Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

b) procedura⁵

Art. 5⁶ 1) Il Consiglio di Stato, sentiti i Comuni, gli altri enti pubblici e quelli privati che svolgono attività rientranti nel campo di applicazione di questa legge nonché le organizzazioni interessate, elabora e aggiorna il PEC.

2) Il PEC è sottoposto al Gran Consiglio ogni quattro anni, di regola in occasione della prima presentazione di legislatura delle Linee direttive e del Piano finanziario.

3) Il Gran Consiglio lo discute e lo approva oppure lo rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato, che è tenuto a modificarlo nel senso indicato dalla discussione parlamentare. La presentazione di emendamenti è esclusa.

4) Il PEC è pubblico.

c) obbligo di collaborare

Art. 5a⁷ 1) Le imprese del settore (produttori, importatori, esportatori, commercianti e distributori di energia) che esercitano la loro attività nel Cantone e i consumatori pubblici sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'allestimento e l'aggiornamento del Piano energetico cantonale.

2) Informazioni supplementari possono essere raccolte su un campione di consumatori privati disponibili a fornire i dati richiesti; sono garantite la discrezione e la tutela del segreto di fabbricazione e degli affari.

**TITOLO III
Promozione**

Informazione e consulenza

Art. 6 Il Cantone promuove, singolarmente o in collaborazione con Aziende, Associazioni professionali o Comuni, l'informazione, la consulenza e l'aggiornamento professionale.

Campagne promozionali

Art. 7⁸ Il Cantone, in base agli obiettivi fissati dalla politica energetica definita nel Piano energetico cantonale e nei suoi periodici aggiornamenti, promuove mediante aiuti finanziari le campagne promozionali volte a favorire l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica) in particolare nel parco immobiliare, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica attraverso reti di teleriscaldamento.

Sviluppo di nuove tecnologie

Art. 8 Il Cantone può favorire lo sviluppo di nuove tecnologie per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia e per l'utilizzazione delle fonti energetiche indigene rinnovabili, sostenendo la ricerca e la realizzazione di impianti pilota e a scopo dimostrativo.

Art. 8a⁹ 1) I provvedimenti di promozione previsti dalla presente legge sono finanziati mediante un credito quadro di regola quadriennale stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum facoltativo.

2) La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.

3) Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro stanziato dal Gran Consiglio, è competente per la concessione dei singoli contributi o sussidi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

Fondo per le energie rinnovabili (FER)

a) costituzione e finanziamento

Art. 8b¹⁰ 1) È costituito un fondo cantonale destinato a favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sul territorio cantonale nonché l'efficienza ed il risparmio energetici ai sensi della Legge federale sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne).

⁵ Nota marginale modificata dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

⁶ Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

⁷ Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 70.

⁸ Art. modificato dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69.

⁹ Art. introdotto dalla L 29.11.2010; in vigore dal 1.2.2011 - BU 2011, 69.